

COMPORAMENTO DEI PEDONI - OBBLIGHI E PRESCRIZIONI -

UFFICIO STUDI ASAPS

a) I pedoni devono circolare:

- sui marciapiedi;
- sulle banchine;
- sui viali;
- sugli altri spazi per essi predisposti.

Qualora i predetti luoghi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, i pedoni **devono** circolare sul margine della carreggiata **opposto al senso di marcia dei veicoli** in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.

b) Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare:

- **in senso opposto** a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia;
- **sul margine destro** rispetto alla direzione di marcia dei veicoli sulle carreggiate a senso unico di circolazione.

Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di **marciare su unica fila**.

c) I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi:

- degli attraversamenti pedonali;
- dei sottopassaggi;

- dei sovrappassaggi.

Quando i predetti luoghi manchino, o distano **più di cento metri** dal punto di attraversamento, i pedoni **possono** attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

d) È vietato ai pedoni:

- attraversare **diagonalmente** le intersezioni;
- attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono **a distanza superiore a cento metri**;
- **sostare o indugiare** sulla carreggiata, salvo i casi di necessità;
- sostare in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, **causando intralcio** al transito normale degli altri pedoni.

I **pedoni** che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono **dare la precedenza ai conducenti**; inoltre, è vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

Per il pedone che non si attiene alle predette prescrizioni (vedasi art. 190 CdS) si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 100,00 (**pagamento entro 60 gg € 25,00 pagamento entro 5 gg € 17,50**).

INCIDENTI STRADALI COINVOLTI I PEDONI

ANNO	MORTI	FERITI
2001	1.032	19.410
2002	1.226	18.933
2003	871	18.015
2004	810	18.249
2005	786	18.845
2006	758	19.591
2007	627	19.080
2008	646	19.204
2009	667	19.048
2010	621	20.327
2011	589	19.927
2012	576	19.841
2013	551	20.228
2014	578	20.814
2015	602	19.532
2016	?	?
TOTALE	10.940	291.044

Fonte dati ISTAT